

originale



COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 3 DEL 01-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FERENTILLO (CAPOFILA), MONTEFRANCO E VALTOPINA.

L'anno **2023** il giorno **01** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti/assenti ad inizio seduta:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
CASCELLI Elisabetta	Sindaco	Presente
MARTINELLI Giacomo	Consigliere Comunale	Presente
ROSSI Giuliana	Consigliere Comunale	Presente
ROSSI BARTOLI Innocenzo	Consigliere Comunale	Presente – Uscito ore 19.12
ERESIA Stefania	Consigliere Comunale	Assente
RATINI Riccardo	Consigliere Comunale	Presente
ROSSI Lavinia Maria Laura	Consigliere Comunale	Presente
RUNCINI Pierfederico	Consigliere Comunale	Presente
RIFFELLI Enrico Antonio Duilio	Consigliere Comunale	Presente – Uscito ore 19.14
LEONARDI Domenico	Consigliere Comunale	Presente
TORLINI Sebastiano	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. **10**

Assenti n. **1**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CASCELLI ELISABETTA nella sua qualità Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale Dott.ssa Cinzia Stefanangeli.

Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori: Pellini Roberto e Costantini Massimiliano.

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del responsabile del servizio Affari Generali, riportata nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di far proprio il documento istruttorio, riportato alla presente;

Con votazione:

Presenti: 8 (Rossi Bartoli uscito ore 19.12; Riffelli uscito ore 19.14)

Favorevoli 6,

Astenuti 2 (Leonardi e Torlini);

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta a firma del responsabile del servizio Affari Generali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ogni sua parte;
2. **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione tra i Comuni di Ferentillo, Montefranco e Valtopina per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, composto di n. 12 articoli, il cui testo viene è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;
3. **DI INDIVIDUARE**, come da accordi conclusi fra i Sindaci in merito ed ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, quale Ente capo convenzione il Comune di Ferentillo che si farà carico di ogni adempimento connesso a tale posizione datoriale nei confronti del Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale dei succitati Comuni;
4. **DI DARE ATTO** che il Comune di Ferentillo provvederà all'inoltro alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia - ex Agenzia Autonoma per la gestione Albo dei Segretari com.li e prov.li - Sezione Regionale Umbria, di copia del presente atto;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs n. 267/2000 con la seguente votazione: Favorevoli 6, Astenuti 2 (Leonardi e Torlini).

PROPOSTA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FERENTILLO (CAPOFILA), MONTEFRANCO E VALTOPINA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l'art. 10 del D.P.R.4 dicembre 1997, n. 465 che prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

VISTO l'art. 16 ter del d.l. 30.12.2019 n. 162, come inserito dalla legge di conversione 28.2.2020, n. 8;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020 pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 297 del 30.11.2020 avente ad oggetto “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*”;

VISTA la nota prot. n. 14449 del 01.12.2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

PRESO ATTO CHE i Comuni di Ferentillo (capofila), Montefranco e Valtopina, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

RILEVATO CHE, al 31 dicembre 2022, il Comune di Ferentillo conta una popolazione residente di 1.____ abitanti, il Comune di Montefranco conta una popolazione residente di 1.____, e il Comune di Valtopina conta una popolazione residente di 1.____, per un totale di 3.____ abitanti e, conseguentemente, la presente convenzione ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Umbria di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe II (seconda);

CONSIDERATO CHE, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

STABILITO pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di Ferentillo (capofila), Montefranco e Valtopina verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nella allegata convenzione

DATO ATTO quindi che:

- ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai sensi del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465, emanato in attuazione dell'art. 17 comma 78 della L. 127/97 e s.m.i in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria e che con delibera dell'Agenzia per la gestione dei segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12/4/05 sono stati fissati condizioni e limiti per il convenzionamento;
- la deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione ha disposto che “l'istituto della convenzione (...) costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario”;

CONSIDERATA la volontà dei Sindaci del Comune di Ferentillo, Montefranco e Valtopina di gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

VALUTATO lo schema di accordo convenzionale allo scopo elaborato e ritenuto conforme alle finalità che si intendono perseguire;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, per l'insussistenza di aspetti correlati alla regolarità contabile, conservato in atti all'originale e favorevolmente reso dal Responsabile del Servizio;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa

- 1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di

convenzione

tra i Comuni di Ferentillo, Montefranco e Valtopina per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, composto di n. 12 articoli, il cui testo viene è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;

2) DI INDIVIDUARE, come da accordi conclusi fra i Sindaci in merito ed ai sensi dell'art . 2, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, quale Ente capo convenzione il Comune di Ferentillo che si farà carico di ogni adempimento connesso a tale posizione datoriale nei confronti del Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale dei succitati Comuni;

3) DI DARE ATTO che il Comune di Ferentillo provvederà all'inoltro alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia - ex Agenzia Autonoma per la gestione Albo dei Segretari com. li e prov. li - Sezione Regionale Umbria, di copia del presente atto;

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D .lgs n. 267/2000;

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FERENTILLO (CAPOFILA), MONTEFRANCO E VALTOPINA.

Il Responsabile del AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

BORGIANINI GIOVANNI

Documento Firmato Digitalmente

<p>OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FERENTILLO (CAPOFILA), MONTEFRANCO E VALTOPINA.</p>

P A R E R E D I R I L E V A N Z A C O N T A B I L E

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere **POSITIVO** alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIOVANNI BORGIANINI**

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
CASCELLI ELISABETTA

Il Segretario
DOTT.SSA CINZIA
STEFANANGELI

Documento Firmato Digitalmente

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FERENTILLO (CAPOFILA), MONTEFRANCO E VALTOPINA.

Il Responsabile del AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

BORGIANINI GIOVANNI

Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI FERENTILLO (CAPOFILA), MONTEFRANCO E VALTOPINA.

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere **POSITIVO** alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIOVANNI BORGIANINI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI: FERENTILLO, MONTEFRANCO E VALTOPINA

L'anno **2023**, il giorno ____ del mese di _____, nella residenza municipale di FERENTILLO

TRA

Il Comune di FERENTILLO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore ELISABETTA CASCELLI, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di MONTEFRANCO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore RACHELE TACCALOZZI, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di VALTOPINA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore GABRIELE COCCIA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

RICHIAMATI

- Il D.P.R. n. 465/1997;
- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.L. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020;
- Il D.M. del 21.10.2020;
- La nota emanata dalla Prefettura di Perugia - UTG, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Umbria prot. n. 0125079 del 4.12.2020 avente oggetto "*Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2020*";
- La delibera consiliare del Comune di FERENTILLO n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- La delibera consiliare del Comune di MONTEFRANCO n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- La delibera consiliare del Comune di VALTOPINA n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il presente schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1) Il Comune di FERENTILLO, il Comune di MONTEFRANCO e il Comune di VALTOPINA stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di segreteria comunale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 2 - COMUNE CAPOFILA

- 1) Il Comune di FERENTILLO assume la veste di Ente capofila in applicazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Sindaco del Comune di FERENTILLO è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario comunale, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.lgs. 267/2000, nonché delle

fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465.

- 2) La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
- 3) Il Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Ex Agenzia Nazionale dei Segretari comunali e dal Ministero dell'Interno o dalla Prefettura.

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

- 1) Il Segretario comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di FERENTILLO, MONTEFRANCO e VALTOPINA.
- 2) Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capofila.
- 3) Competeranno quindi al Sindaco del Comune capofila gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura, ex Agenzia Autonoma.
- 4) Il Segretario comunale cesserà automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco del Comune capofila, che lo ha nominato, continuando ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del nuovo Segretario.

ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

- 1) Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. In ragione di ciò, si prende atto che il Segretario non è soggetto all'obbligo di timbrare il cartellino attestante la presenza e l'orario di lavoro.
- 2) Ad ogni modo, al fine di garantire l'equilibrata presenza del Segretario comunale presso ciascun Ente convenzionato, si stabilisce che, di norma, il servizio sia svolto settimanalmente per n. 12 ore presso il Comune di FERENTILLO, per n. 12 ore presso il Comune di MONTEFRANCO e per le restanti n. 12 ore presso il Comune di VALTOPINA, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario comunale.
- 3) Il calendario concordato potrà essere modificato per esigenze organizzative previa comunicazione ai Comuni.

ART. 6 - INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO TITOLARE DI SEDE CONVENZIONATA. RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

- 1) L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del Segretario titolare di sede convenzionata ex art. 3 del D.M. del 21.10.2020 sono determinati dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.
- 2) Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'Ente capofila.
- 3) Con riferimento alle modalità di riparto tra gli Enti dell'onere per il trattamento economico del Segretario, il Comune capofila provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza bimestrale, delle spese a carico rispettivamente del Comune di MONTEFRANCO e del Comune di VALTOPINA. Il Comune di FERENTILLO provvederà quindi al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti al servizio, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva nella misura contrattualmente prevista per i Segretari di sedi convenzionate. Soltanto l'imposta IRAP, sempre relativa alla retribuzione del Segretario comunale, non dovrà essere anticipata dall'Ente capofila, ma ogni Comune dovrà provvedere direttamente al pagamento della parte di propria competenza.
- 4) Con riferimento alla retribuzione di risultato prevista dalla vigente normativa contrattuale, alla valutazione della prestazione del Segretario provvederà singolarmente ogni Sindaco sulla base del

conseguimento degli obiettivi predeterminati da ogni Ente, mentre per la liquidazione al Segretario si rinvia al comma precedente.

- 5) Con riferimento alla maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo integrativo del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il giorno 22 dicembre 2003, gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrisponderla al Segretario comunale, previo riscontro di una serie di condizioni oggettive e/o soggettive previste dall'Allegato A dello stesso Accordo integrativo del CCNL. Le condizioni oggettive previste dall'Allegato A si riferiscono all'Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa, complessità funzionale e disagio ambientale. Precisamente le condizioni oggettive richiamate dall'Allegato A sono: a) Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi; b) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente; c) Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate; d) Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi; e) Rappresentanza esterna; f) Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi; g) Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o di difficoltà socio-economiche; h) Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti. Le condizioni soggettive previste dall'Allegato A sono suddivisibili in tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali, incarichi speciali e progetti speciali. Precisamente le condizioni soggettive richiamate dall'Allegato A sono: a) Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei servizi; b) Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente; c) Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria; d) Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo), e) Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti; f) Funzioni aggiuntive conferite dal Capo dell'amministrazione; g) Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti; h) Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni; i) Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni; j) Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"; k) Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione; l) Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il Capo dell'amministrazione; m) Partecipazione alla Delegazione trattante di parte pubblica; n) Appartenenza al Nucleo di valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'Ente e l'organo di valutazione; o) Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente; p) Incarichi di Responsabile di servizio, settore o area. L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario e non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento. Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione, le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione. L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga.
- 6) Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si sposta nella stessa giornata da un Comune all'altro. Pertanto, il Comune di FERENTILLO provvederà direttamente al rimborso in capo al Segretario delle spese di viaggio debitamente documentate. Si precisa che, con il decreto 25402 del 17 maggio 2011, il Presidente della Unità di Missione del Ministero dell'Interno, struttura che ha preso il posto della Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali, ha revocato le precedenti deliberazioni ed ha chiarito, sulla scorta di un parere della Ragioneria Generale dello Stato, che tale compenso deve essere calcolato con il metodo di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico. La spesa verrà poi addebitata ad ogni singolo ente per la quota di competenza relativa allo spostamento effettuato.
- 7) I diritti di Segreteria spettanti al Segretario comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera c), del D.lgs. 267/2000, ove legittimamente dovuti ai sensi dell'art. 10 della Legge 114/2014, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune. Ogni Comune provvederà poi a comunicare annualmente agli altri l'importo erogato.
- 8) Secondo quanto previsto dall'articolo 1 dell'OPCM 10 ottobre 2016, i Comuni della convenzione che ricadono nel "Cratere del sisma", saranno tenuti a corrispondere al Segretario comunale, per la durata dello stato di emergenza, la cosiddetta indennità "sisma".
- 9) La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL

dei Segretari comunali e provinciali e dei successivi rinnovi contrattuali, secondo quanto riportato anche nel comma 3, graviterà su ciascun Comune nel seguente modo: FERENTILLO 1/3; MONTEFRANCO 1/3; VALTOPINA 1/3.

ART 7 – CLASSE DELLE SEGRETERIA CONVENZIONATA

- 1) La presente convenzione, alla luce dell'art. 16 *ter*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, è classificata nella fascia classe III (terza) a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario comunale in quanto la popolazione complessiva ammonta a n. _____ abitanti.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

- 1) Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

- 1) La presente convenzione ha una durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di presa in servizio del Segretario.
- 2) La presente convenzione può essere sciolta, in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - a) per scioglimento consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
 - b) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione medesima.
- 3) La convenzione potrà essere rinnovata prima della scadenza con la stessa procedura.

ART 10 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

- 1) In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 11 - NORME FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia, dei CCNL di categoria, degli Statuti e dei regolamenti dei singoli Comuni per quanto compatibili.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

- 1) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di FERENTILLO: ELISABETTA CASCELLI

Il Sindaco del Comune di MONTEFRANCO: RACHELE TACCALOZZI

Il Sindaco del Comune di VALTOPINA: GABRIELE COCCIA

